

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI PARMA

Parco Fluviale Regionale del Taro

Piano Territoriale del Parco
(P.T.P)

APPROVATO

(Delibera G.R. n° 2609 del 30/12/1999)

NORME DI ATTUAZIONE

Allegato "D"

PROGETTO:

- Studio di Architettura e Urbanistica
Dott. Arch. Guido Leoni
Via Affò, 4 - Parma - tel. (0521) 235610

31/01/2000

ATTUAZIONE_APPROVATE.DOC

DIRECTORY:9807PARCOTARO\
FILE: NORME DI

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art.1) Finalità del Parco e obiettivi del P.T.P.

- art.2) Contenuti ed elaborati del P.T.P.

- art.3) Parere di conformità

- art.3bis) Nulla Osta

- art.3ter) Valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti di importanza comunitaria

- art.4) Efficacia del P.T.P.

CAPO II STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL P.T.P.

- art.5) Progetto di intervento particolareggiato

- art.6) Programma di sviluppo del Parco

- art.7) Regolamento del Parco

art.8) Soppresso

TITOLO II NORME TERRITORIALI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

art.9) Tutela delle acque e delle fasce fluviali

art.10) Tutela della flora e della vegetazione

art.10bis) Tutela delle aree forestali

art.11) Tutela della fauna

art.11bis) Conservazione degli habitat naturali

art.12) Tutela del Paesaggio

art.13) Tutela delle emergenze storico-culturali

art.14) Attività Agricole

art.15) Attività estrattive

art.16) Agriturismo e ricettività

art.17) Educazione ambientale

art.18) Ricerca scientifica

CAPO II **ARTICOLAZIONI DEL TERRITORIO IN ZONE**

- art.19) Zona B: tutela ambientale generale

- art.20) Zona C: tutela agricolo-ambientale

- art.21) Zona di Pre-Parco

- art.22) Zona di Pre-Parco speciale - P_{1,1} - con destinazione finale naturalistica (Zona B)

- art.23) Zona di Pre-Parco speciale - P_{1,2} - con destinazione finale agricola (Zona C)

- art.24) Zone di Pre-Parco speciale (frantoi) P₂

- art.25) Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite Progetto di Intervento Particolareggiato e Piano Particolareggiato

- art.26) Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite PdIP

- art.27) Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite PP

CAPO III **SISTEMA DELLE ACCESSIBILITA' E
DELLA FRUIZIONE DEL PARCO**

art.28) Sistema delle infrastrutture per l'accesso
al Parco

art.29) Strutture e aree da destinare ad uso pubblico

art.30) Direttive e indirizzi relativi alla accessibilità e alla fruizione del
Parco

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

art.31) Indennizzi

art.32) Immobili da acquisire in proprietà pubblica

art.33) Sanzioni

TITOLO I - NORME GENERALI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Parco e obiettivi del P.T.P.

1. Finalità generali del Parco

Il Piano Territoriale del Parco del Taro, di seguito indicato come PTP, istituito con L.R. 2 aprile 1988 n. 11, ha la finalità di perseguire la tutela dei valori ambientali e paesistici del territorio cui inerisce.

Il territorio interessato dal Parco e dal Pre-Parco è ricompreso nei Comuni di Fornovo Taro, Collecchio, Parma, Noceto, Medesano.

2. Finalità specifiche

In particolare le finalità specifiche, riguardano:

- la tutela dell'ecosistema fluviale del Taro costituito dal corso d'acqua superficiale e dalle sue pertinenze e dal sistema idrico sotterraneo, con riferimento alla tutela dagli inquinamenti, alla salvaguardia dei regimi idrologici e alla difesa del suolo; nonché alla tutela delle fasce fluviali e alla conservazione degli elementi che formano l'ambiente naturale e il paesaggio;
- il recupero di aree degradate e il riutilizzo programmato delle zone Pre-Parco sottoposte ai P.A.E., ai fini del restauro e valorizzazione dell'ecosistema, prioritariamente in funzione del miglioramento delle condizioni dell'ambiente fluviale e per il conseguimento del ripristino naturalistico e/o produttivo a fini agricoli, laddove queste aree risultino escluse dal comparto di zone umide;
- incentivazione di attività culturali, di educazione ambientale, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale e al recupero delle testimonianze storiche presenti nel territorio del Parco e in rapporto con i centri urbani localizzati in contesti territoriali adiacenti;
- la realizzazione di programmi studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla specificità di ambiente dinamico a morfologia fluviale: pertanto ponendo il Parco come sensore della qualità dell'ambiente e luogo per il monitoraggio dei fenomeni prodotti dal modificarsi del regime delle acque;

- La conservazione, la valorizzazione, la tutela degli habitat naturali e, in particolare, quelli di interesse comunitario, di cui al DPR n° 357 del 08/09/97 che recepisce la Direttiva CEE 92/43 "Habitat".
- la conservazione e la tutela della flora selvatica e della fauna autoctona con particolare riguardo alle specie tutelate dalle Convenzioni internazionali, dalle Direttive Comunitarie e dalle normative nazionali e regionali vigenti.

3. Obiettivi

Il P.T.P., elaborato ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/88 e s. m., assume le finalità di cui al comma 2 come obiettivi specifici da raggiungere, nel quadro degli obiettivi generali assegnati ai Parchi regionali, consistenti nel coordinamento delle azioni di tutela delle aree di valore naturalistico con le azioni di valorizzazione del territorio del parco, nonché di svolgimento di attività umane compatibili, in una visione di equilibrio tra uso delle risorse e protezione dei valori ambientali.

Art. 2 – Contenuti ed elaborati del P.T.P.

1. Contenuti

In conformità alla L.R. 2.4.1988 n. 11 e s. m. e alle Direttive per la elaborazione dei Piani territoriali dei Parchi (Del. G.R. n. 2343 del 23.5.1989), il P.T.P. del Taro:

- detta disposizioni generali e comuni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (Titoli II, capo I delle presenti Norme);
- individua il perimetro definitivo del Parco e del Pre-Parco, individuati nel loro complesso nelle Tavole C₁, C₃;
- definisce l'articolazione in zone territoriali omogenee, individuando le zone "B" – "C" e "Pre-Parco"; alcune zone del "Pre-Parco" sono suddivise in subzone, P_{1.1} – P_{1.2} – P₂, (titolo II – capo II);
- individua le aree da sottoporre a progetto di intervento particolareggiato (PdIP) ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/88 e s. m., e le aree da sottoporre a Piani Particolareggiati (P.P.) da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e s.m. (titolo II – cap. II);

- determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del parco in relazione alle specifiche zone (titolo II – capo II);
- individua e regola le attività produttive, in particolare collegate con le attività estrattive (frantoi e aree di cava) (titolo II; capo I - art.15; capo II – art.24);
- individua le aree da destinare ad uso pubblico e il sistema di accessibilità, definendone le tipologie dei percorsi (titolo II – capo III);
- stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica subordinata, concernenti le aree del Parco e Pre-Parco (art.4-15-27);
- determina i modi di utilizzazione sociale del Parco, per scopi scientifici culturali, ricreativi e ricettivi (art.16-17-18).

2. Elenco degli elaborati costitutivi

ANALISI

A. RELAZIONI

- A.1 Relazione generale
- A.2 Relazione geologica
 - Allegato A2.a
 - Allegato A2.b
 - Allegato A2.c
- A.3 Relazione sulla qualità delle acque
 - Allegato A3.a
- A.4 Relazione agronomica
- A.5 Relazione assetto floristico-vegetazionale
 - Allegato A5.a
- A.6 Programma finanziario
 - Allegato A6.a

B. TAVOLE

- B.1 Idrogeologia e morfologia (n. 2 tavole scala 1:10.000)
- B.2 Geolitologia (n. 2 tavole scala 1:10.000)
- B.3.1 Sezioni aerofotogrammetriche (1:200 / 1:2.000)
- B.3.2 Profilo longitudinale (1:100 / 1:1.000)
- B.4 Qualità biologica delle acque (scala 1:25.000)
- B.5 Attività potenzialmente idroinquinanti (n. 2 tavole scala 1:10.000)
- B.6 Carta della vegetazione (n. 2 tavole scala 1:10.000)
- B.7 Sistema insediativo storico (scala 1:25.000)

- B.8 Aree sensibili per la fauna (scala 1:10.000)
- B.9 Elementi antichi della struttura territoriale (n. 2 tavole scala 1:10.000)
- B.10 Valori paesistici (n. 2 tavole scala 1:10.000)
- B.11 Stato di attuazione dei P.A.E. (scala 1:10.000)
- B.12 Regolamentazione attuale dell'attività venatoria (scala 1:25.000)
- B.13 Mosaico sintetico dei P.R.G. (scala 1:10.000)
- B.14 Vincoli paesistici (scala 1:25.000)
- B.15 Infrastrutture di viabilità e trasporti (scala 1:100.000)
- B.16 Transetti fisionomici della vegetazione (scale varie)

PROGETTO

C. RELAZIONE INTEGRATIVA

- C.1 Zonizzazione (scala 1:25.000)
- C.2 Zonizzazione (scala 1:10.000)
- C.3 Accessibilità e percorsi (scala 1:25.000)
- C.4 Accessibilità e percorsi – Sentieristica ed aree pubbliche (scala 1:10.000)
- C.5 Tutela dei valori storico - insediativi (scala 1:10.000)
- C.6 soppressa
- C.7 Politiche di intervento per la vegetazione (scala 1:10.000)
- C.7bis Vegetazione e copertura boschiva (scala 1:10.000)
(n° 2 tavole)
- C.8 soppressa

D. NORME ED INDIRIZZI

E. REPERTORIO FOTOGRAFICO AL 1997 (scala 1:10.000)

Art. 3 – Parere di conformità

1. Ambito di applicazione

I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del Parco e del Pre-Parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di Parco e di Pre-Parco, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano e al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di gestione ai sensi dell'art.14 quinquies della L.R. n. 11/88.

2. Procedure

Il Parere di Conformità è richiesto, all'Ente di gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione.

L'Ente di gestione si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o del programma.

Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità. L'Ente di gestione può avvalersi del Comitato Tecnico Scientifico.

Il termine per il rilascio del Parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o di integrazioni alla documentazione.

Art. 3bis – Nulla Osta

1. Ambito di applicazione

Preventivamente alla presentazione agli Enti competenti della richiesta per l'autorizzazione e/o concessione per la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere nel territorio del Parco, con esclusione delle aree ricadenti nei territori urbanizzati di cui all'art.13 della L.R. n. 47/78 come delimitati dal presente Piano, deve essere richiesto un nulla osta all'Ente di gestione che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

2. Procedure

L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo all'Ente di gestione che deve esprimersi entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una

sola volta per richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta si intende negato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di gestione. L'Ente di gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l'Ente di gestione si può avvalere della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 3ter – Valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti di importanza comunitaria

All'interno del Parco e del Pre-Parco si procede alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti i siti di importanza comunitaria ai sensi del DPR 8 settembre 1997 n. 357.

Art. 4 – Efficacia del P.T.P.

1. Rapporto fra P.T.P. e P.R.G.

Le previsioni del P.T.P. sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali dovranno essere adeguati in conformità all'art.12 comma 3 della L.R. 11/88 (come modificato dall'art.8 della L.R. 12.11.1992, n. 40).

2. Rapporto fra P.T.P. – zone urbanizzate – P.P.

Le aree comprese nei territori urbanizzati, delimitati ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 47/78 e s.m., ricomprese nel perimetro del Pre-Parco, così come individuate dalla tav. C₂, sono sottoposte alla disciplina dei PRG comunali.

Le varianti a tali strumenti urbanistici sono sottoposte al parere di conformità di cui all'art.3 delle presenti Norme, che ne verificherà la compatibilità con le finalità generali del P.T.P.

Per le procedure di formazione, approvazione e attuazione dei P.P. previsti dal presente piano, valgono le prescrizioni di cui alla L.R. 47/78 e s. m.

3. Pianificazione delle aree incluse nel Pre-Parco

Le zone di Pre-Parco sono esterne al Parco, costituendo le aree contigue di cui all'art.32 della L. 6.12.1991, n. 394.

Il P.T.P., costituendo stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ed avendo efficacia di Piano territoriale paesistico regionale di cui alle deliberazioni C.R. n. 1338/93 e n. 1551/93, ai sensi dell'art.6, comma 4, della L.R. 11/88 e s.m., costituisce il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale relativamente al territorio ricompreso nella zona di Pre-Parco.

Gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali, dovranno comunque recepire le norme di tutela di cui al capo I del titolo II delle presenti norme, ciascuno per le materie di propria competenza.

4. Rapporti fra il P.T.P. e i Piani di Bacino

Le previsioni del presente P.T.P., relative alle fasce fluviali, come definite dalle vigenti norme, vigono solo in quanto non in contrasto con le norme e le previsioni più restrittive di cui al Piano di Bacino o suoi stralci, e le relative salvaguardie di cui all'art.17, legge n. 183/89 e successive modificazioni.

Capo II - STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL P.T.P.

Art. 5 – Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)

1. Definizione

Il PdIP, di cui all'art.18 della L.R. 2.4.88 n. 11 così come integrata dalla L.R. 12.11.92 n. 40, riguarda la realizzazione, per iniziativa dell'EdG, di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra soggetti interessati. Tali progetti, attuano le previsioni del piano progettando gli interventi prescritti; risultano in questo modo essere strumenti di approfondimento, specificazione e articolazione nell'attuazione del piano.

Gli obiettivi e i contenuti normativi sono definiti al successivo art.26.

2. Elaborati progettuali

Gli elaborati costitutivi del PdIP potranno variare a seconda dello specifico tema da trattare, ma dovranno comunque articolarsi nelle seguenti fasi, ognuna documentata da apposite relazioni:

- a) analisi del sito, che ne approfondisca almeno gli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici, pedologici, microclimatici, vegetazionali, faunistici, fornendo una sintesi completa dei caratteri ambientali del sito nello stato di fatto;
- b) valutazione di differenti ipotesi progettuali nella definizione di massima (interventi previsti e loro costo) in relazione agli effetti potenziali indotti sull'ambiente, come descritto al punto a);
- c) progetto dettagliato della soluzione prescelta, con definizione delle modalità, dei tempi e dei costi di attuazione, delle mitigazioni dell'impatto nella fase cantieristica.

3. Procedura

Il PdIP viene adottato dall'EdG, che ne dispone il deposito per sessanta giorni consecutivi presso la propria sede e presso la segreteria dei comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede dell'EdG e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante idonee forme di pubblicità. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal PdIP

possono presentare opposizioni. L'EdG nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate.

Trascorso tale termine il PdIP è trasmesso alla Provincia unitamente alle osservazioni proposte ed opposizioni ed alle deduzioni. La Provincia entro novanta giorni approva il PdIP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con il PTP. Il PdIP è depositato presso la sede dell'EdG e dei Comuni interessati. L'avviso di tale deposito è pubblicato sull'Albo pretorio dei Comuni interessati e sul foglio annunci legali della Provincia.

Art. 6 - Programma di Sviluppo del Parco

1. Definizione

Il programma di Sviluppo del Parco, di cui all'art.16 della L.R. 11/88 modif. e integrata dalla L.R. 40/92, individua le forme e i modi di agevolazione e promozione delle attività economiche ecosostenibili ed iniziative compatibili con le finalità del Parco, nel rispetto delle scelte del presente PTP.

2. Contenuti

Il Programma di Sviluppo del Parco:

- definisce i progetti di intervento per l'attuazione del PTP, specificandone priorità, obiettivi, tempi di realizzazione, risorse necessarie e fondi di finanziamento;
- individua le modalità specifiche secondo cui orientare assetti colturali e pratiche agricole compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi del PTP;
- prevede forme e modi di promozione, tra cui attività di formazione e qualificazione professionale, attività di agriturismo e ricettività, di educazione ambientale e di ricerca scientifica;
- prevede la realizzazione di sistemi di monitoraggio ambientale, in particolare per il sistema delle acque.

3. Validità e procedura

Il Programma di Sviluppo del Parco ha validità da tre a cinque anni; è adottato dall'EdG ed è approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

4. Accordi di programma

Possono essere stipulati, per effettiva realizzazione del Programma di Sviluppo del Parco, appositi accordi di programma, ai sensi dell'art.27 della l. 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 7 - Regolamento del Parco

1. Definizione e contenuti

Il Regolamento del Parco (RP), di cui all'art.20 della L.R. 11/88 modif. e integrata dalla L.R. 40/92, in conformità alle previsioni, alle prescrizioni ed ai vincoli del PTP:

- disciplina le attività consentite (attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative);
- definisce le modalità di protezione della fauna e di regime di caccia programmata nelle zone di Pre-Parco;
- determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti dall'art.31 delle presenti norme;
- definisce i criteri per l'accesso al Parco ovvero le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità di cui al capo III del titolo II del P.T.P.;
- fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del Parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione, alle tipologie delle recinzioni;
- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dall'art.32 della L.R. n. 11/88;
- disciplina le modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco.

2. Procedure

Il RP è elaborato dall'ente di gestione ed approvato dalla Provincia entro centottanta giorni dall'approvazione del P.T.P.; deve inoltre essere inviato alla Giunta Regionale che può apportarvi modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il RP acquista efficacia.

Art. 8 - Soppresso

TITOLO II - NORME TERRITORIALI

Capo I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9 - Tutela delle acque e delle fasce fluviali

1. Definizione e obiettivi

Le acque superficiali e sotterranee e le zone umide nel Parco e nel Pre-Parco, costituiscono l'elemento centrale del Parco del Taro, e pertanto sono soggette a tutela, attraverso azioni congiunte di prevenzione e di monitoraggio che riguardano: la diretta protezione e controllo della qualità e della quantità delle acque, la conservazione della flora e degli ambienti, la valorizzazione e la riqualificazione dei sistemi ecologici modificati dalle attività antropiche, in particolare di quelle di escavazione.

Le acque sono presenti come acque superficiali (acque correnti e acque ferme) e come corpi idrici sotterranei.

I corsi d'acqua che attraversano il territorio del Parco, ai sensi degli artt.6 e 10 del D. Lgs. 11.05.1999, n. 152, sono da considerarsi privilegiati ai fini della loro classificazione come acque a specifica destinazione funzionale che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

2. Criteri per l'ammissibilità degli attingimenti, delle derivazioni e delle captazioni

L'EdG per garantire, ai fini dell'art.3 della L. 5.1.1994 n. 36 e dell'art.22, commi 1 e 2 del D. Lgs. 11.05.1999, n. 152, il livello di deflusso necessario all'equilibrio degli ecosistemi connessi con le acque di cui al comma precedente, individua i criteri per l'ammissibilità degli attingimenti, delle derivazioni e delle captazioni, esistenti e proposte, pronunciandosi altresì in merito a detta ammissibilità, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.25, comma 2, della legge n. 36/94.

Quando la portata del T. Taro, nel tratto ricadente nel Parco, risulta tale da pregiudicare la conservazione della vita acquatica, l'EdG ne fa segnalazione all'Autorità di Bacino del Po e/o ad altri enti competenti in materia di prelievi idrici, invitando ad assumere opportuni provvedimenti.

3. Demanio pubblico

Appartengono al demanio pubblico – secondo i diritti di prelazione definiti dall'art.8 della L. 5.1.1997 n. 37 - senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto: i terreni abbandonati dalle acque correnti, comprese le isole fluviali e gli alvei abbandonati, e comunque i terreni abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotto dall'attività antropica, ivi compresi anche i terreni abbandonati per fenomeni di innalzamento.

L'Ente di gestione richiede in uso gratuito alla Regione, ai sensi dell'art.141, comma 2, della L.R. n. 3/99, le aree di demanio idrico all'interno del Parco e del Pre-Parco per attuarvi una gestione finalizzata alla tutela naturalistica basata sulla tutela e miglioramento della qualità delle acque e sulla conservazione degli ecosistemi ad esse connessi.

4. Monitoraggio sul sistema delle acque

Il sistema delle acque, di cui al presente articolo, va posto sotto stretta osservazione, attraverso programmi specifici di monitoraggio da attivarsi da parte dell'Ente di gestione.

La realizzazione del sistema di monitoraggio, di cui al presente comma, rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione del P.T.P., e come tale verrà prevista e definita in modo puntuale nel Programma di Sviluppo, per il quale saranno tenuti in conto particolare gli indirizzi definiti dal seguente comma.

5. Indirizzi per l'attivazione del sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio dovrà tenere in conto le reti già esistenti a livello provinciale e regionale ed armonizzarsi con esse a livello di maggiore dettaglio.

Le azioni di monitoraggio dovranno essere condotte con metodologie a basso impatto ambientale, favorendo l'utilizzazione di bio-indicatori.

In particolare si dovrà:

- monitorare l'evoluzione della morfologia fluviale al fine di recuperare, per quanto possibile, il sistema delle divagazioni laterali del corso d'acqua;
- monitorare il deflusso idrico al fine di individuare un sistema di parametri quali-quantitativi, specifici del fiume Taro, atti a garantire le condizioni necessarie alla vita acquatica e all'ottimizzazione dei processi autodepurativi.

6. Effetti delle azioni di monitoraggio

I risultati delle azioni di monitoraggio, potranno indicare all'EdG l'opportunità di prevedere provvedimenti disciplinari da introdurre nel Regolamento del Parco nonché misure straordinarie di sicurezza nel caso ciò sia ritenuto indispensabile per il conseguimento dei fini conservazionistici del Parco.

Tali misure, di durata temporaneamente limitata, saranno assunte, sentito il parere del CTS, dalle autorità competenti.

In particolare l'Ente di gestione, anche sulla base degli elementi contenuti negli elaborati di analisi allegati al P.T.P., degli studi realizzati e dei risultati dell'attività di monitoraggio, opererà per individuare standard qualitativi per le acque superficiali, specifici e adeguati alle caratteristiche del territorio del Parco, proponendone l'adozione agli Enti competenti.

Potranno inoltre essere previste misure riguardanti la conservazione degli ambienti che vengono a determinarsi per effetto delle dinamiche fluviali (divagazioni, diramazioni, ecc.).

7. Indirizzi per l'attuazione di interventi diretti e approfondimenti

L'Ente di gestione dovrà provvedere, anche in concorso con altri soggetti, ad attivare interventi diretti e approfondimenti di studio; in particolare si dovrà:

- prevedere la realizzazione di scale di risalita per la fauna ittica;
- verificare la possibilità tecnica di realizzare aree di espansione delle acque attraverso un sistema di canali e di specchi d'acqua al fine di rinaturalizzare aree degradate;
- approfondire lo studio per la realizzazione di interventi di depurazione delle acque con sistemi naturali, creando aree di fitodepurazione nei corpi idrici minori connessi agli scarichi delle principali aziende zootecniche;
- approfondire lo studio relativo alla valorizzazione e al recupero del sistema storico dei canali e dei relativi manufatti, anche in relazione alla fruizione attraverso percorsi guidati.

Art. 10 - Tutela della flora e della vegetazione

1. Definizioni e finalità

Nel territorio del Parco e del Pre-Parco è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente con particolare riferimento agli aspetti dinamici connessi all'evoluzione dell'ambito fluviale, alle entità floristiche di particolare interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali, individuate dalla tav. C_{7bis} e connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità e grado di naturalità, così come indicate dai commi seguenti.

2. Elementi floristici particolarmente protetti - prescrizioni

Oltre alle specie indicate dalla L.R. n. 2/77 sono particolarmente protette, nel territorio del Parco e del Pre-Parco, le seguenti entità floristiche:

- 1 – *Myricaria germanica*
- 2 – *Tipha laxmannii*
- 3 – *Tipha minima*
- 4 – *Coriaria myrtifolia*
- 5 – *Cladium mariscus*
- 6 – *Cyperus* spp.
- 7 – *Centaurea aplolepa*
- 8 – *Astragalus onobrychis*

È vietato l'abbattimento, il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie del presente elenco; eventuali deroghe al divieto potranno essere autorizzate dall'Ente di gestione per scopi di ricerca scientifica o per interventi con finalità conservazionistiche.

Ulteriori specie, per cui l'attività di ricerca scientifica metta in evidenza la necessità di particolare tutela, in quanto di prioritaria importanza conservazionistica per il Parco, potranno essere aggiunte all'elenco indicato che potrà essere aggiornato con il Regolamento del Parco.

3. Raccolta di vegetali o loro parti

Nel territorio del Parco e del Pre-Parco la raccolta di piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea o di loro parti è in generale vietata; tale raccolta potrà avvenire, in conformità alla normativa vigente, secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco che indicherà le specie, i quantitativi consentiti e le procedure autorizzative necessarie.

4. Comunità vegetali particolarmente protette - prescrizioni

Sono particolarmente protette nel territorio del Parco e del Pre-Parco le comunità vegetali di seguito indicate:

- 1 – vegetazione erbacea del letto fluviale (AL)
- 2 – comunità di piante acquatiche sommerse (Po)
- 3 – comunità a prevalenza di piante palustri parzialmente emerse (Ph)
- 4 – praterie meso-xerofile (Dm)
- 5 – garighe e praterie xerofile (Xb)

Nelle aree caratterizzate dalla presenza delle comunità vegetali di cui al presente comma, attualmente individuate dalla tav. C_{7bis}, e comunque nelle nuove aree che per effetto del dinamismo dell'ambiente fluviale vengano ad essere interessate dalle stesse tipologie vegetazionali, sono consentiti:

- interventi di contenimento dello sviluppo e della diffusione di specie alloctone;
- interventi di miglioramento strutturale e dello stato fitosanitario;
- interventi atti a favorire le tipologie particolarmente rare e ad elevata vulnerabilità.

Nel territorio del Parco inoltre:

- è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole della zona;
- è vietata la pioppicoltura;
- il diserbo dei fossi e delle arginature dovrà svolgersi, unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo.

Art. 10bis - Tutela delle aree forestali

1. Definizioni e finalità

Il sistema delle aree forestali è individuato dalla tav. C_{7bis}. Le formazioni considerate sono, specificatamente, quelle di seguito indicate da tutelarsi, in particolare, per i relativi aspetti dinamici connessi all'evoluzione dell'ambito fluviale.

- 1 – Boschi igrofili ripariali con dominanza di salici, pioppi e ontani, anche governati a ceduo (On)
- 2 – Boscaglie di latifoglie con dominanza di robinia, anche governate a ceduo e, prevalentemente, strutturate in formazioni lineari (Rr)
- 3 – Arbusteti con dominanza di salici (Sp)
- 4 – Arbusteti con dominanza di olivella spinosa (Hr)
- 5 – Complessi di macchia radura caratterizzati dalla compresenza di boschi igrofili ripariali e praterie meso-xerofile o xerofile (On Dm, On Xb, Dm On, Xb On).

2. Prescrizioni e indirizzi

Per le aree forestali ricadenti in terreni di proprietà pubblica di cui alla tav. C₇, nonché per le aree boscate di particolare interesse naturalistico e/o gestionale di cui allo stesso elaborato, di proprietà sia pubblica che privata, devono essere osservate le seguenti disposizioni.

Non sono ammessi tagli di utilizzazione dei boschi cedui.

Per tutte le formazioni sono ammessi interventi:

- di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- di controllo di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- finalizzati alla sicurezza idraulica, da attuarsi secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" (del. G.R. n. 3939/94).

Per le aree forestali ricadenti in terreni di proprietà privata di cui alla tav. C₇ devono essere osservate le seguenti disposizioni.

Sono ammessi tagli di utilizzazione dei boschi cedui secondo le prescrizioni individuate dal Regolamento del Parco e secondo le direttive di cui all'art.10, comma 11, del P.T.P.R. (del C.R. n. 1338/93). Fino all'approvazione del Regolamento del Parco le utilizzazioni dovranno avvenire secondo le modalità proprie della selvicoltura naturalistica.

Per tutte le formazioni sono ammessi interventi:

- di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- di controllo di possibili eventi negativi, climatici o biologici;

- finalizzati alla sicurezza idraulica, da attuarsi secondo i “Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna” (del. G.R. n. 3939/94).

Nel territorio del Parco inoltre:

- è vietato l’abbattimento di esemplari arborei, appartenenti a specie autoctone, vetusti o deperienti, se non per motivi riguardanti la sicurezza della fruizione e la pubblica incolumità;
- è vietato l’abbattimento e il danneggiamento di formazioni lineari di cui all’allegato “definizioni” alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (del. G.R. n. 182 del 31 maggio 1995).

3. Procedure

I piani e i programmi in materia forestale sono sottoposti al parere di conformità di cui all’art.3 delle presenti Norme.

Gli interventi da effettuarsi in aree ricadenti nell’ambito di applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con delibera C.R. n. 2354/95, devono essere autorizzati dalla Amministrazione Provinciale in quanto Ente delegato in materia forestale ai sensi dell’art.16 della L.R. n. 30/81; per tali interventi si applica la procedura di cui all’art.3bis delle presenti Norme.

Gli interventi da effettuarsi al di fuori dell’ambito di applicazione delle P.M.P.F. devono comunque essere autorizzati dall’Ente di gestione.

4. Approfondimenti da attivare

Al fine di migliorare la conoscenza delle formazioni forestali, per ottimizzare le misure di tutela delle stesse e, in particolare, per determinare i criteri e i parametri per gli eventuali indennizzi che devono essere definiti dal Regolamento del Parco, l’Ente di gestione attiverà le necessarie ricerche e approfondimenti.

Art. 11 - Tutela della fauna

1. Indirizzi per la tutela e la valorizzazione della fauna

Il patrimonio faunistico del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e le nicchie potenzialmente idonee. Sono favoriti gli interventi che promuovono il mantenimento della diversità delle zoocenosi e di specifica protezione delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati della Convenzione di Berna e delle Direttive europee 92/43 "Habitat" e 79/409 "Uccelli", sono inoltre particolarmente tutelate tutte le specie minacciate o rare inserite nelle Liste rosse dei diversi taxa e le specie uniliche rispetto al sistema delle aree protette regionali e le entità di interesse conservazionistico che saranno evidenziate attraverso ricerche sul campo.

2. Prescrizioni generali per la protezione della fauna

Nel Parco sono vietati interventi di introduzione di specie estranee alle zoocenosi esistenti, eventuali progetti di reintroduzione di specie scomparse dall'area saranno soggette a specifici progetti di fattibilità approvati dal CTS.

L'attività produttiva agricola deve avvenire con modalità che consentano il rispetto del patrimonio faunistico garantendo la tempestività delle operazioni colturali. Il Regolamento del Parco prevederà le necessarie specifiche nel rispetto di tale principio.

Nel Parco è consentito circolare con cani al guinzaglio solo sui percorsi di accesso alle abitazioni. I residenti nel Parco hanno comunque l'obbligo di tenere i cani ad una distanza non superiore a 50 m dalle abitazioni o da proprietà recintate.

Per motivi di ricerca scientifica e di gestione faunistica è consentita la cattura temporanea di esemplari di fauna selvatica, mentre il prelievo di esemplari per scopi di studio può essere autorizzato esclusivamente con riferimento alla consistenza delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo e per ricerche finalizzate al monitoraggio di particolari condizioni biologiche dei taxa oggetto di ricerca.

La gestione faunistica del Parco e del Pre-Parco è prerogativa dell'Ente di gestione che opera in collaborazione con la Provincia, tenendo conto delle indicazioni del CTS e delle direttive generali assunte dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

Per le motivazioni espresse nell'art. 19 della L. 157/92 e all'art. 16 della L.R. 8/94 sono consentiti interventi di controllo delle popolazioni delle specie di fauna selvatica che vengono attuati mediante le modalità previste dalla legge. I piani di limitazione alle specie invasive sono elaborati dal Parco e sottoposti al parere di merito dell'Istituto Nazionale della Fauna selvatica e vengono attuati mediante il coinvolgimento delle figure previste dalla legge, secondo le modalità di intervento che verranno di volta in volta individuate come idonee, tenendo conto della biologia delle specie oggetto di controllo, delle particolari condizioni del territorio in cui saranno svolte le attività gestionali, e della disponibilità di collaboratori reclutati per lo svolgimento delle operazioni.

Per esigenze di carattere conservazionistico sono promosse misure per il traslocamento di animali o di nidi esposti a problemi di impatto. Eventuali operazioni di reintroduzione e ripopolamento delle specie di interesse conservazionistico per il Parco dovranno avvenire secondo modalità stabilite dal Regolamento e da uno specifico progetto, sentito il parere del C.T.S., nonché in conformità al Piano Faunistico regionale.

E' vietata la raccolta di esemplari di fauna morti o parti di essi. Ogni reperto dovrà essere consegnato al più presto all'Ente di gestione che ne garantirà la cura temporanea e la successiva destinazione in conformità alle norme vigenti per la detenzione di esemplari delle specie selvatiche.

L'apposizione di bocconi avvelenati è sempre vietata ai sensi dell'art.21, legge n. 157/92, anche in caso di epidemia rabbica.

3. Misure straordinarie per la tutela della fauna protetta

L'EdG, sentito il CTS, potrà decidere di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni di specie ornitiche di interesse conservazionistico ad elevata vulnerabilità. In particolare, con riferimento alla Direttiva CEE 79/409:

Topino (Riparia riparia)

Gruccione (Merops apiaster)

Occhione (Burhinus oedicnemus)

Sterna comune (Sterna hirundo)

Fratricello (Sterna albifrons)

Ardeidi: tutte le specie

Analogamente potranno essere introdotte misure temporanee per la protezione dei cicli riproduttivi di specie acquatiche (fauna ittica e batracofauna) di interesse conservazionistico.

Tali misure potranno consistere in divieti alle attività ricreative ed economiche normalmente previste e consentite. La durata del provvedimento dovrà essere determinata sulla base della conoscenza del ciclo biologico degli animali da

tutelare. Il Regolamento (RP) stabilirà i criteri per l'indennizzo nel caso le misure prevedano modificazioni alle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto, che comportino riduzione di reddito.

Ulteriori specie per cui l'attività di ricerca scientifica e di monitoraggio metta in evidenza la necessità di particolare tutela in quanto di importanza conservazionistica per il Parco, potranno essere aggiunte all'elenco indicato che potrà essere aggiornato con il Regolamento del Parco.

4. Attività venatoria – prescrizioni e indirizzi

Nelle zone B e C del Parco è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. Nelle zone di Pre-Parco l'esercizio venatorio è ammesso, a norma di legge, in regime di caccia programmata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco.

5. Pesca

Nell'ambito del Parco e del Pre-Parco la pesca è consentita secondo le norme e i metodi (di cui all'art.5, comma 3, del Reg. regionale n. 29/93 come modificato dal Reg. regionale n. 17/95) relativi alle acque di categoria C, ovvero con canna armata con amo con o senza mulinello, pesca al lancio con esche artificiali o con moschiera o camolera, con non più di tre ami.

L'Ente di gestione, attraverso modalità stabilite dal Regolamento del Parco, potrà ulteriormente specificare le modalità di conduzione dell'attività di pesca. In particolare:

- si dovranno fissare le dimensioni minime del pescato, salvaguardando la possibilità di compimento di un ciclo riproduttivo delle specie;
- si potranno individuare ambiti permanenti di protezione della fauna ittica, nonché ambiti temporanei di protezione nel periodo di riproduzione;
- si potrà limitare il numero massimo di pescatori per chilometro di fiume o corso d'acqua secondario, in base alle risultanze di monitoraggi specifici;
- si potranno individuare zone da destinare esclusivamente alla pesca con cattura e rilascio immediato ("catch & release"), attuata con mezzi tali da causare il minor danno possibile agli individui da rilasciare.

Per la tutela e la gestione della fauna ittica oggetto di prelievo, il Parco farà riferimento alle Commissioni ittiche di bacino individuate dalla L.R. n. 11/1993 per promuovere una fruizione corretta e coordinata dell'attività piscatoria, nell'ambito degli indirizzi promossi dal Piano ittico regionale. Sulla base dei monitoraggi effettuati sulla presenza di ittiofauna e in attuazione dei piani di risanamento predisposti per riqualificare l'ambiente fluviale anche ai sensi degli artt. 6 e 10, D. Lgs. 11.05.1999, n. 152, potranno essere introdotti divieti

temporanei di pesca anche con riferimento a particolari specie ittiche. Anche al fine di tutelare la fauna ornitica del greto potranno inoltre essere introdotte limitazioni nelle aree di accesso.

È vietato:

- l'esercizio della pesca nelle zone in cui vige il divieto di accesso, anche temporaneo, e nelle zone umide ripristinate a esclusiva destinazione naturalistica;
- l'immissione di specie ittiche non autoctone; qualunque immissione dovrà comunque essere autorizzata dall'Ente di gestione.

6. Monitoraggi da attivare

L'Ente di gestione, anche in attuazione dell'art.8, comma 4, D.P.R. n. 357/97, attiva un sistema di monitoraggio delle uccisioni o catture accidentali delle specie faunistiche di importanza conservazionistica per il Parco.

Art. 11bis - Conservazione degli habitat naturali

1. Definizioni e finalità

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio del Parco, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, dovrà essere perseguita, in particolare, attraverso la tutela dei seguenti habitat naturali, e habitat di specie, di interesse conservazionistico comunitario presenti sul territorio dell'area:

habitat prioritari di importanza comunitaria (allegato I, direttiva 92/43 CEE)

- Stagni temporanei mediterranei
- Terreni erbosi calcarei carsici (Alyso-Sedion albi)
- Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*

habitat di importanza comunitaria (allegato I, direttiva 92/43 CEE)

- Fiumi alpini e la loro vegetazione riparia legnosa di *Myricaria germanica*
- Fiumi alpini e la loro vegetazione riparia legnosa di *Salix alba*
- *Chenopodietum rubri* dei fiumi submontani
- Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei
- Praterie in cui è presente la *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion)
- Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi
- Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- Praterie semiaride calcaree sub-atlantiche, "mesombreti"
- Praterie aride calcaree sub-atlantiche, "xerombreti"
- Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei
- Acque oligotrofe dell'Europa centrale e prealpina con vegetazione annua delle rive emerse (*Nanocyperetalia*)

2. Zone speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale – prescrizioni e indirizzi

I siti designati come "Zone Speciali di Conservazione" (Z.S.C.) ai sensi dell'art.4, comma 4, della direttiva citata, nonché le "Zone di Protezione Speciale" (Z.P.S.) di cui alla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, art.4, comma 1, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie e opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.

L'Ente di gestione, ai sensi dell'art.105 della L.R. n. 3/99 e dell'art.4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 11/88 come codificato dall'art.109 della L.R. n. 3/99, provvede, con opportune misure stabilite dal Regolamento del Parco, alla individuazione dei citati habitat presenti sul territorio dell'area protetta, nonché alla definizione del loro stato di conservazione e delle opportune misure di cui al

precedente capoverso, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo dell'ambiente fluviale.

L'Ente di gestione provvede, anche in coordinamento ed in concorso con altri soggetti, ad individuare gli interventi per la conservazione e gestione delle Z.S.C. e delle Z.P.S. attraverso progetti eligibili sul regolamento "LIFE" n. 1973/92/CEE e sue modificazioni.

Art. 12 - Tutela del Paesaggio

1. Indirizzi per la tutela del paesaggio

Gli elementi costitutivi del paesaggio del Parco e del Pre-Parco, riguardano complessivamente l'insieme dell'ambiente fluviale del Taro, caratterizzato dagli elementi fisici (geomorfologia), biologici (fauna e vegetazione) e antropici (beni culturali, storici e testimoniali).

Tali caratteri paesistici del Parco e del Pre-Parco sono tutelati dall'insieme delle norme generali e delle norme di zona; in particolare dalle Disposizioni Generali di cui al Titolo I, capo I (art.1), dalle Disposizioni Comuni di cui al Titolo II, capo I (artt.9, 10, 10bis, 11, 11bis, 13) e dalle norme relative alle singole zone di cui al Titolo II capo II (artt.19-20-21); inoltre i PdIP e i P.P. individuati, tendono rispettivamente a riqualificare le principali testimonianze storico-culturali ed a determinare i processi di riqualificazione naturalistica e paesaggistica delle aree marginali o produttive (aree di cava, frantoi, ...).

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di attuazione si applicano le norme del P.TP.R. approvato con deliberazioni C.R. n. 1338/93 e n. 1551/93.

Gli elementi infrastrutturali e morfologici di rilievo storico all'interno del Parco, individuati dalle tavole di analisi (B.7 - "Sistema insediativo storico"; B.9 - "Elementi antichi della struttura territoriale"; B.10 - "Valori paesistici") sono protetti. Qualunque intervento che interessi tali elementi deve essere volto alla riqualificazione degli stessi nonché essere coerente con i caratteri del paesaggio in cui sono inseriti.

Art. 13 - Tutela delle emergenze storico-culturali

1. Direttive per le strutture insediative storiche non urbane

Le località “Corte Giarola” e “Corte Oppiano”, così come individuate dalla tav. C₅, sono da considerare sede di strutture insediative storiche non urbane, ai sensi dell’art.22 del Piano Territoriale Paesistico regionale.

Per le unità edilizie, come definite dall’art.36 della L.R. n. 47/78, comprese all’interno dei perimetri individuati dalla tav. C₅ per tali località, vengono considerati coerenti con gli obiettivi del P.T.P. le categorie di intervento di tipo A1, A2 e A3 di cui allo stesso art.36 della citata L.R., con le specificazioni previste dal P.R.G. comunale vigente.

In particolare per la “Corte Giarola” gli interventi da effettuarsi dovranno essere previsti nell’ambito del Progetto di Intervento Particolareggiato di cui all’art.26 delle presenti Norme.

2. Tutela degli edifici di interesse storico-testimoniale

Il PTP individua nell’elaborato C₅ gli insediamenti isolati e i beni di interesse storico-testimoniale, distinti in “chiese” e “nuclei edificati ed edifici di interesse storico-testimoniale” che hanno valore di emergenza culturale. Per tutti gli insediamenti individuati, i Comuni sono tenuti a stabilire le opportune specificazioni relative alle modalità di intervento edilizio, che devono comunque essere ricomprese tra quelle di tipo A1 – A2 – A3 dell’art.36 della L.R. 47/1978.

In attesa dell’adeguamento dei PRG a questa norma, sugli edifici individuati dal PTP sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt.42 e 43 della L.R. n. 47/78, fermo restando gli interventi oggetto di concessione o autorizzazione in corso o rilasciate alla data di adozione delle presenti norme.

Ai sensi dell’art.40 della L.R. 47/1978, i PRG comunali potranno individuare altri edifici da sottoporre a regime di tutela, per il loro interesse culturale o storico-testimoniale. L’interesse degli edifici o di altri manufatti che hanno lo stesso valore di emergenze culturali, deve essere attestato attraverso una dettagliata analisi del patrimonio esistente, estesa a tutto il territorio di Parco e Pre-Parco, che ne individui le caratteristiche tipologiche, la cronologia, i rapporti con il contesto.

3. Prescrizioni per le destinazioni e le trasformazioni d’uso e gli interventi edilizi

Per gli edifici di cui al precedente comma 2, è ammessa la destinazione d’uso per fini residenziali, per attività agrituristiche e di turismo rurale (ai sensi della L.R. n. 26/94), per attività agricole, per attività culturali e scientifiche.

Nei nuclei edificati di interesse storico-testimoniale individuati dalla tav. C₅ non sono ammesse nuove edificazioni.

Il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è ammesso per edifici con originaria funzione abitativa non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è subordinato alla realizzazione di interventi di tutela e di riqualificazione paesaggistica e ambientale che comportino prioritariamente: il mantenimento dell'uso agricolo dei suoli; la conservazione degli edifici di servizio; l'eliminazione dei manufatti incongrui con il contesto tipologico e ambientale. La individuazione di tali interventi dovrà essere contenuta nella documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art.3bis. I Comuni potranno rilasciare le Concessioni e/o Autorizzazioni prevedendo la realizzazione dei suddetti interventi nell'atto autorizzativo ed, eventualmente, la stipula di appositi atti o convenzioni in conformità alla legislazione vigente e, in particolare, al disposto dell'art.40 della L.R. n. 47/78 così come modificato dall'art.17 della L.R. n. 6/95.

Il cambio di destinazione d'uso per edifici non aventi originaria funzione abitativa è consentito per la realizzazione di residenze funzionali all'attività agricola (ai sensi dell'art.40 comma 5, L.R. n. 47/78) e/o attività agrituristiche, previa presentazione di Piano di sviluppo aziendale e con le modalità di cui al precedente capoverso del presente comma.

Nell'ambito dei nuclei edificati di interesse storico testimoniale individuati dalla tav. C₅, per le aziende agricole in attività, è ammesso il recupero e l'eventuale accorpamento di fabbricati non aventi originaria funzione abitativa e non classificati quali beni di interesse storico-testimoniale, con le norme di cui al precedente capoverso 4 del presente comma e previa presentazione di un Piano di Sviluppo aziendale, ai fini di una loro destinazione ad usi agrituristiche e per la realizzazione di residenze funzionali all'attività agricola (ai sensi dell'art.40, comma 5, della L.R. n. 47/78).

Art. 14 - Attività agricole

1. Finalità per l'attività agricola

Il P.T.P., anche attraverso i successivi strumenti di gestione e attuazione, ha come finalità la tutela del paesaggio agrario del Parco e del Pre-Parco, la tutela dell'attività agricola e la promozione dell'agricoltura sostenibile e compatibile con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici e del patrimonio naturale. In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende.

L'Ente di gestione si impegna a prevedere misure, a promuovere iniziative specifiche, ad acquisire e assegnare finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, della zootecnia non intensiva e alla tutela del paesaggio agrario.

2. Prescrizioni e indirizzi

Fatte salve le prescrizioni specifiche per ciascuna zona, di cui ai successivi articoli 19-20-21 delle presenti norme sono individuate le seguenti prescrizioni e indirizzi.

- al fine di favorire la riqualificazione naturalistica del territorio del Parco non è consentita la messa a coltura di terreni non in attualità di coltivazione e individuabili come tali dal repertorio delle foto aeree 1997 allegato al P.TP. (elaborato E);
- lo spandimento dei liquami è consentito sulla base delle prescrizioni fornite dalla Carta Provinciale degli spandimenti approvata con delibera del Consiglio Provinciale in data 28.05.1991, comunque solo nelle zone "C" e di Pre-Parco, e attraverso l'autorizzazione allo spandimento secondo le vigenti norme e secondo quanto previsto dalla L.R. 50/95;
- il diserbo dei fossi deve essere realizzato con mezzi meccanici;
- la vegetazione arbustiva e arborea autoctona, in particolare quando è rappresentata da elementi caratterizzanti il paesaggio agrario, quali siepi, filari ed esemplari arborei isolati, nonché esemplari di specie non autoctone di pregio storico-ambientale o monumentale deve essere conservata;
- la lotta antiparassitaria deve essere condotta utilizzando preferibilmente metodi biologici e integrati;
- deve essere favorita la coltivazione di leguminose e, comunque, evitata la monosuccessione culturale per un periodo superiore ai due anni;
- l'EdG, attraverso il Regolamento del Parco e sentito il Comitato Tecnico Scientifico individua un limite ottimale di capi di bestiame allevato pari alle direttive CEE e alle leggi Regionali che definiscono i parametri di riferimento relativi all'UGB/ha di SAU aziendale. Tale limite potrà essere variato in base alle risultanze del piano di spandimento dei liquami di cui al precedente secondo alinea secondo le direttive previste dalla L.R. 50/95 e successive deliberazioni regionali;

- le recinzioni temporanee, allo scopo di interdire il passaggio di animali selvatici o per la stabulazione libera, devono essere realizzate con sistemi facilmente rimovibili e che non provochino danneggiamenti.

Art. 15 - Attività estrattive

1. Indirizzi e prescrizioni per le attività estrattive

Le attività estrattive sono ammesse solo nelle zone di "Pre-Parco speciale", di cui agli artt.22, 23, 24 delle presenti norme. I Piani delle attività estrattive comunali (P.A.E.) vengono redatti, ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 17/91, in conformità alle previsioni del vigente P.I.A.E. e del presente P.T.P.

I piani particolareggiati di attuazione dei P.A.E., oltre a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 17/91 e s.m., relativamente alla sistemazione finale, dovranno contenere valutazioni specifiche in rapporto a quanto definito all'art.9, (tutela delle acque e fasce fluviali) delle presenti norme, in particolare sui temi del mantenimento del deflusso minimo vitale, della tutela delle falde, del controllo degli emungimenti. Dovranno inoltre prevedere le aree da destinare ad uso pubblico e le servitù necessarie per garantire la fruizione del Parco.

I contenuti dei PAE di cui al secondo capoverso del presente comma, le norme del PIAE (in particolare l'art.14 e l'Allegato B), le prescrizioni delle presenti norme, costituiscono un insieme normativo unitario che complessivamente individua, per le attività estrattive, sia le condizioni per un progetto di recupero ambientale di aree degradate, in coerenza con gli obiettivi e indirizzi generali del PTP, sia le definizioni delle sistemazioni finali delle stesse aree di cava e dei frantoi dopo la conclusione delle attività.

2. Gestione delle attività estrattive

La gestione delle attività estrattive dovrà svolgersi secondo le seguenti norme, ferme restando, per le attività future, le prescrizioni del P.I.A.E. approvato e delle autorizzazioni in corso:

- a) Le aree destinate ad attività estrattiva devono essere sottoposte a Piano particolareggiato ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 17/91.
- b) I Piani Particolareggiati di cui all'art.8 della L.R. 17/91 e l'autorizzazione convenzionata di cui all'art.11 della L.R. 17/91 sono sottoposti, rispettivamente, al parere di conformità di cui all'art.3 e al nulla osta di cui all'art.3bis delle presenti norme.

- c) I piani di coltivazione delle cave di cui all'art.13 della L.R. n. 17/91, da redigere secondo le modalità definite dai Piani Particolareggiati di cui alla precedente lettera a), dovranno prevedere stralci limitati, definiti anche in base alle modalità e ai tempi del ripristino finale, nonché il mantenimento del franco di falda non inferiore a 1 metro per gli interventi non destinati ad un ripristino come zona d'acqua.
- d) L'accesso alle cave dovrà avvenire su percorso unico obbligato, esclusivamente sui percorsi carrabili classificati come "strade di accesso alle attività estrattive" di cui all'art.28 delle presenti Norma ed individuati dalla tav. C₄.
- e) I ripristini previsti dai progetti di sistemazione, di cui all'art.13 della L.R. n. 17/91, da redigere secondo le modalità definite dai Piani particolareggiati di cui alla precedente lettera a), dovranno essere condotti con la finalità generale di rinaturalizzazione del corso d'acqua e delle zone circostanti e con i seguenti assetti finali principali: zona umida, area di espansione del corso d'acqua, prato polifita, aree da destinare ad attività agricola secondo gli indirizzi del P.T.P., area boscata.

3. Strutture e infrastrutture esistenti connesse all'attività estrattive

Le aree interessate da strutture e infrastrutture esistenti connesse alle attività estrattive (frantoi) sono sottoposte a Piani Particolareggiati (P.P.) di cui all'art.7 lett. d della L.R. 11/88 e s. m., in conformità alle prescrizioni di cui agli artt.24, 25, 27 delle presenti norme.

Art. 16 - Agriturismo e ricettività

1. Indirizzi

L'agriturismo di cui alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26, è ammesso nella zona C del Parco e nel Pre-Parco.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo di cui all'art.6 delle presenti norme, l'Ente di Gestione può promuovere presso i proprietari la formazione di iniziative in tal senso, fornendo assistenza tecnica per la redazione dei progetti e per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle leggi vigenti e per l'inserimento prioritario delle aree del Parco e del Pre-Parco nei Programmi Regionali previsti dalle normative vigenti, oltre che promozione pubblica delle iniziative.

L'attività ricettiva è consentita nelle zone C del Parco e nel Pre-Parco secondo le modalità del turismo rurale di cui alla L.R. n. 26/94.

Art. 17 - Educazione ambientale

1. Educazione ambientale

Il Parco promuove le attività di educazione ambientale in rapporto con il mondo scolastico e garantisce la migliore diffusione pubblica dei contenuti e degli obiettivi del parco stesso attraverso l'attivazione di programmi e progetti in collaborazione con Enti pubblici, con Enti culturali e di ricerca e con le associazioni e il volontariato. Il Parco potrà avvalersi di collaboratori esterni per la realizzazione di iniziative di fruizione organizzata e attuerà programmi di formazione per promuovere l'occupazione giovanile con riferimento all'attivazione di figure impegnate nelle attività di divulgazione e didattica e di guida naturalistica.

Le iniziative destinate alla scuola si rivolgono sia ai docenti che agli studenti e possono essere svolte sia sul territorio del parco che presso sedi esterne. Per i servizi connessi alla fruizione e all'educazione ambientale il Parco può introdurre il pagamento di tariffe privilegiando le utenze con riferimento agli Enti consorziati.

Art. 18 - Ricerca scientifica

1. Attività

L'EdG promuove e coordina la ricerca scientifica per la gestione del proprio territorio, per l'attività di educazione ambientale e per l'approfondimento delle conoscenze sugli ecosistemi. L'Ente di gestione predisporrà un Piano per la ricerca scientifica, che deriverà dalle esigenze espresse dal PTP nelle singole discipline; queste ricerche di settore, tramite un'adeguata pianificazione, dovranno integrarsi in una descrizione sistemica; in particolare il Parco attiverà ricerche nell'ambito dell'elemento "acqua", secondo quanto definito dall'art.9 delle presenti norme.

Capo II - Articolazioni del territorio in zone

Art. 19 - Zona B: zona di tutela ambientale generale

1. Descrizione e obiettivi

La zona "B" si configura come l'ambito delle emergenze in ambiente fluviale, identificabile sia con zone strettamente legate all'acqua, quale l'alveo attivo del fiume Taro, sia con zone poste nelle immediate vicinanze all'alveo, quali le fasce ripariali, le aree golenali, i terreni di perialveo, le zone umide, gli ambienti boscati, i lembi di gariga, le formazioni prative.

Il pregio paesaggistico di questi contesti ambientali comporta che la gestione ne persegua, come obiettivo generale, la conservazione e la riqualificazione ecologica in particolare in rapporto al sistema delle acque e al mantenimento della diversità biologica.

Dal punto di vista normativo le zone "B" costituiscono approfondimento degli "ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua" ai sensi del PTPR relativamente al fiume Taro nella parte di questo ricompresa nel Parco.

2. Attività consentite

Le attività e gli interventi direttamente finalizzate al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché al rafforzamento, alla ricostruzione e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità e al consolidamento idrogeologico.

Le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale.

L'attività di ricerca scientifica; la fruizione e la realizzazione di infrastrutture secondo le previsioni e le modalità di cui agli artt.28 e 29 delle presenti Norme.

L'accesso e la mobilità sono consentiti secondo le modalità di cui ai successivi artt.28 e 29 e sui percorsi indicati dall'elaborato C₄ "Accessibilità e percorsi"; il Regolamento del Parco potrà stabilire ulteriori modalità di accesso e fruizione alle zone B in funzione delle esigenze di riproduzione della fauna.

Le attività agricole e zootecniche non intensive, con le modalità e secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art.14 delle presenti Norme.

Le eventuali sistemazioni fluviali e le opere idrauliche e di difesa spondale che si renderanno necessarie per l'attuazione di interventi in materia di difesa del suolo, dovranno essere progettate e realizzate, in conformità alla Del. della G.R. n. 3939 del 6.9.1994, "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna".

3. Prescrizioni per le trasformazioni edilizie

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13 su tutti gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione (artt.42 e 43 della L.R. n. 47/78) gli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo (di tipo A1 e A2, art.36 della L.R. n. 47/78).

E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio o per interventi in materia di difesa del suolo con le modalità di cui al precedente comma 2.

Art. 20 - Zona C: Zona di tutela agricolo-ambientale

1. Descrizione e obiettivi

La zona "C" si configura come l'ambito a vocazione prevalentemente agricola del Parco, in cui sviluppare politiche di tutela della attività agricola, relazionando le emergenze naturalistiche e protette della zona B con gli altri contesti esterni del Parco.

2. Attività consentite

- Le attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico, riequilibrio ecologico, mitigazione e risarcimento di manomissioni, ripristino, mantenimento e miglioramento della qualità delle acque superficiali e degli acquiferi).
- Le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale.

- Le attività di ricerca scientifica di didattica ambientale, culturali e ricreative.
- Le attività agrituristiche e di turismo rurale secondo le modalità di cui all'art.16 delle presenti Norme.
- Le attività agricole, comprese quelle di allevamento zootecnico non intensivo, con le modalità e secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art.14 delle presenti Norme.

3. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13 su tutti gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione (artt.42 e 43 della L.R. n. 47/78) gli interventi di restauro scientifico, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (di tipo A1, A2 e A3, art.36 della L.R. n. 47/78). Nell'ambito di tali categorie di intervento sugli edifici esistenti sono ammesse le trasformazioni edilizie e i cambi di destinazione d'uso con le modalità di cui all'art.13, comma 3, capoversi 4, 5 e 6, delle presenti Norme.

Sono ammessi, previa presentazione di un Piano di sviluppo aziendale che ne descriva le motivazioni, aumenti della superficie utile per le residenze funzionali all'attività agricola (ai sensi dell'art.40, comma 5, L.R. n. 47/78) e/o per i fabbricati di servizio all'attività agricola. Tali aumenti saranno possibili entro i limiti e con le caratteristiche previste dai P.R.G. comunali vigenti e non potranno eccedere il 20% delle superfici esistenti attualmente destinate alle corrispondenti funzioni. La realizzazione di tali ampliamenti è subordinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art.13, comma 3, capoverso 4, delle presenti Norme.

Art. 21 - Zona di Pre-Parco

1. Descrizione e obiettivi

La zona di Pre-Parco assolve alla funzione di relazione tra parco e territorio esterno, in considerazione anche della vicinanza dei centri abitati (capoluoghi e frazioni) dei Comuni di Collecchio, Fornovo, Medesano; anche nella zona di Pre-Parco si dovranno sperimentare modalità di sviluppo delle attività umane compatibili con l'ambiente naturale e, in tal senso, l'Ente di gestione si impegna ad attivare specifiche azioni di promozione.

La tavola C₂ individua delle sotto zone di Pre-Parco speciale, di cui ai successivi artt.22, 23 e 24, interessate da attività estrattive in atto o previste nell'ambito del vigente P.I.A.E., nonché da attività di lavorazione e trasformazione degli inerti. Il P.T.P. definisce come tali zone, alla cessazione delle attività in atto, siano destinate a zona di Parco.

2. Attività consentite e indirizzi urbanistici

Salvo quanto previsto per gli edifici di interesse storico-testimoniale di cui all'art.13 delle presenti Norme, sono considerati non in contrasto con le finalità del Parco e coerenti con gli obiettivi del P.T.P. le destinazioni d'uso e le modalità di intervento previste dai vigenti P.R.G. comunali.

Per le nuove costruzioni e ampliamenti – se consentite dalle norme di P.R.G. e nel rispetto degli undici degli stessi P.R.G. – devono comunque essere rispettati i seguenti indirizzi:

- si dovranno adottare tipologie edilizie, caratteristiche architettoniche e materiali da costruzione appartenenti alla tradizione locale e allo specifico contesto insediativo;
- si dovranno valutare le collocazioni dei nuovi fabbricati in rapporto alle caratteristiche morfologiche e ambientali dei siti;
- si dovranno prevedere interventi volti all'insediamento paesaggistico e ambientale dei nuovi fabbricati attraverso la realizzazione di adeguati allestimenti delle aree verdi di pertinenza.

Art. 22 - Zona di Pre-Parco speciale - P_{1.1} - con destinazione finale naturalistica (Zona B)

1. Definizione e prescrizioni

Sono le zone, identificate nella tav. C₂ con la sigla P_{1.1}, che sono utilizzate per attività di escavazione in conformità ai P.A.E. vigenti o alle previsioni del P.I.A.E.

Tali zone sono attualmente normate secondo quanto definito dall'art.15 delle presenti norme; a escavazione esaurita, e dopo la realizzazione degli interventi di ripristino previsti dai progetti di sistemazione di cui all'art.13 della L.R. n. 17/91, tali aree, in relazione al contesto ambientale in cui sono inserite, saranno da considerare sottoposte alle normative della zona B di cui all'art.19 delle presenti Norme, ad eccezione di quanto concerne le attività agricole e zootecniche che non sono consentite.

Art. 23 - Zona di Pre-Parco speciale - P_{1.2} - con destinazione finale agricola (Zona C)

1. Definizione e prescrizioni

Sono le zone, identificate nella tav. C₂ con la sigla P_{1.2}, che sono utilizzate per attività di escavazione in conformità ai P.A.E. vigenti o alle previsioni del P.I.A.E.

Tali zone sono attualmente normate secondo quanto definito dall'art.15 delle presenti norme; a escavazione esaurita, e dopo la realizzazione degli interventi di ripristino previsti dai progetti di sistemazione di cui all'art.13 della L.R. n. 17/91, tali aree, in relazione al contesto ambientale in cui sono inserite, saranno da considerare sottoposte alle normative della zona C di cui all'art.20 delle presenti Norme.

Art. 24 - Zone di Pre-Parco speciale (frantoi) P₂

Sono le zone, identificate nella tav. C₂ con la sigla P₂, interessate da frantoi o da altre strutture e infrastrutture connesse con l'attività estrattiva in esercizio e prevista dai piani di settore vigenti e confermati dal presente Piano.

Le attività estrattive in atto in tali zone sono normate ai sensi dell'art.15 delle presenti Norme.

In tali zone sono temporaneamente consentite le lavorazioni e le trasformazioni degli inerti provenienti da attività estrattiva e le funzioni ad esse connesse.

In relazione alla temporaneità delle attività in essere, per tali zone vengono previsti Piani Particolareggiati che definiscano i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità, nonché la destinazione finale delle aree come specificato al successivo art.27 delle presenti Norme.

Per gli impianti esistenti in tali zone devono essere redatti i programmi di qualificazione e sviluppo aziendale ai sensi dell'art.17, comma 11, del P.T.P.R. approvato con le deliberazioni C.R. n. 1338/93 e n. 1551/93; tali programmi devono risultare coerenti con i Piani Particolareggiati di cui al precedente capoverso specificando gli interventi necessari al conseguimento di obiettivi di tutela ambientale da raggiungersi durante l'esercizio delle attività in essere, anche in riferimento agli ambiti circostanti gli impianti stessi. In particolare tali programmi dovranno definire:

- gli interventi necessari per migliorare l'inserimento ambientale delle strutture esistenti e per la mitigazione degli impatti ambientali, derivanti dalle attività in atto, da individuare mediante specifico studio anche relativo alle condizioni di esondabilità dell'area;
- il recupero e la bonifica dell'area non edificata con riguardo alle aree di accesso, di movimentazione e parcheggio degli automezzi, di deposito e accumulo degli inerti;
- la recinzione, mediante rete metallica mascherata da siepe di specie autoctone, delle intere aree interessate.

Art. 25 - Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite Progetto di Intervento Particolareggiato e Piano Particolareggiato

La tavola C₂ individua, all'interno del Parco e del Pre-Parco, alcune aree degradate in cui sono presenti attività non compatibili, ovvero di particolare valore storico-insediativo, che necessitano di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e/o urbanistica; la complessità di tali situazioni rende opportuna l'attuazione degli interventi tramite Progetto di Intervento Particolareggiato (PdIP) di cui all'art.5 delle presenti Norme, oppure tramite Piano Particolareggiato (PP) di iniziativa comunale di cui all'art.4 delle presenti Norme e come previsto dall'art.7, comma 6, lettera d) della L.R. n. 11/88.

Art. 26 - Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite PdIP

Gli interventi di riqualificazione da attuarsi tramite PdIP interessano le seguenti aree individuate dalla tav. C₂:

P1 – “Corte di Giarola”

In zona di Pre_parco, l'area è interessata da un complesso di edifici e dalle relative aree di pertinenza di eccezionale rilievo storico-ambientale, considerate “strutture insediative storiche non urbane” di cui all'art.13 delle presenti Norme. Il PdIP dovrà assumere l'obiettivo di sistemazione e riqualificazione dell'intero complesso come “struttura del Parco” per l'insediamento, esclusivamente all'interno degli edifici esistenti, delle seguenti funzioni:

- Centro Parco, con sede amministrativa dell'Ente di gestione, strutture tecniche operative del Parco;
- Centro Visita, con strutture espositive, aule e laboratori di educazione ambientale, ecc..

Potranno inoltre esservi localizzate:

- strutture ricettive e di ristoro, funzionali all'attività del Parco;
- spazi museali dedicati alla cultura e alla civiltà del territorio.

P2 – “Tiro a volo di Noceto”

In zona C di Piano, l'area è stata interessata da attività sportivo-ricreativa di “tiro a volo”, da considerarsi incompatibile con le finalità del Parco, nonché da passata attività estrattiva; è presente un edificio a bordo fiume utilizzato in funzione della già praticata attività sportiva. Il PdIP dovrà assumere i seguenti obiettivi per la riqualificazione ambientale dell'area e per il riutilizzo della struttura esistente:

- definizione di ambiti per servizi e strutture del Parco, di zone destinate a coltivazioni agricole, di zone a carattere naturalistico;
- definizione degli interventi necessari alla ristrutturazione dell'edificio esistente e al riassetto della relativa area di pertinenza, per la realizzazione di una struttura funzionale alla fruizione del Parco.

Fatti salvi gli interventi realizzati, in corso di realizzazione o già autorizzati, prima dell'approvazione dei PdIP all'interno dei perimetri delle aree P1 e P2 di cui al presente articolo, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi previsti dai PdIP potranno essere articolati per stralci eseguibili singolarmente.

Art. 27 - Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite PP

1. Caratteristiche e localizzazioni

Gli interventi di riqualificazione da attuarsi tramite PP interessano le seguenti aree, individuate dalla tav. C₂:

- P3, “frantoio via Emilia”, in Comune di Noceto; P4, “frantoio la Vigna”, in Comune di Noceto; P5, “frantoio Madregolo”, in Comune di Collecchio; P6, “frantoio Maraffa”, in Comune di Collecchio; si tratta di aree interessate da frantoi o da altre strutture e infrastrutture connesse con l'attività estrattiva coincidenti con le zone di Pre-Parco speciale di cui all'art.24;
- P7, “insediamento produttivo Medesano”, in Comune di Medesano; si tratta di un'area interessata da strutture produttive esistenti, compresa in “area produttiva artigianale” del P.R.G. del Comune di Medesano.

2. Direttive

Per le aree P3, P4, P5, P6 di cui al precedente comma, le Amministrazioni comunali interessate dovranno predisporre Piani Particolareggiati che prevedano:

- le modalità e i tempi per la cessazione delle attività in atto, ovvero le condizioni per il trasferimento di tali attività in altri siti;
- la definizione della possibile destinazione d'uso, ovvero della necessità di demolizione, alla cessazione delle attività in atto, delle strutture e degli edifici esistenti, in funzione della destinazione finale delle aree a zona di Parco;
- ogni specifico intervento di riqualificazione ambientale necessario in funzione della destinazione finale delle aree a zona di Parco;
- il tipo di zona di Parco, B o C, a cui destinare le aree;
- le aree da destinare ad uso pubblico e le servitù necessarie per garantire la fruizione del Parco.

Tali Piani Particolareggiati potranno inoltre prevedere interventi relativi ad edifici esistenti, per il loro adeguamento tecnologico, con possibilità di ampliamento "una tantum" fino al 20% della SU esistente.

I Piani Particolareggiati interessanti le aree P3, P4, P5 e P6 potranno essere attuati anche per comparti.

Per l'area P7 di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale interessata dovrà predisporre un Piano Particolareggiato che preveda:

- la rinaturalizzazione delle aree fronte fiume, ovvero oltre l'allineamento dei fabbricati esistenti, con eliminazione di depositi e manufatti;
- la collocazione di aree scoperte a servizio delle attività insediate unicamente verso il fronte autostradale;
- la riqualificazione ambientale, estetica e paesaggistica, delle aree scoperte anche con opere di mitigazione visiva (barriere verdi, ecc.);
- il solo completamento, attraverso il tamponamento, di elementi strutturali esistenti (quali pilastratura e carri ponte), nel rispetto dei parametri urbanistici (indici, altezze, distanze, standard) previsti dalla destinazione di zona del vigente P.R.G. e con indice di utilizzazione fondiaria (Uf) pari a 0,6 mq/mq; i volumi di nuova edificazione non devono avanzare verso l'alveo oltre l'allineamento dei fabbricati esistenti.

Le previsioni dei P.P. di cui al presente articolo devono essere comunque rese coerenti e compatibili con le norme del Piano di Bacino o suoi stralci di cui alla legge n. 183/89 e successive modificazioni.

Capo III - Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco

Art. 28 – Sistema delle infrastrutture per l’accesso al Parco

1. Definizione

Il sistema di accessibilità è definito dall’insieme dei percorsi di attraversamento e collegamento interni al Parco e al Pre-Parco ed ai punti di accesso ad essi collegati, così come individuati dalla tav. C4; tali percorsi si distinguono, a seconda del modo di fruizione, in strade principali, in strade secondarie, in strade di servizio alle attività estrattive, in rete sentieristica.

2. Tipologia dei percorsi carrabili e della rete sentieristica

2.1 I percorsi carrabili sono classificati in:

- Strade principali:
Sono costituite dalle principali strade esistenti (comunali) di avvicinamento e che si collegano alle altre strade (comunali o provinciali) esterne al Parco.
Per tali strade è consentito il traffico veicolare a motore.
È compreso in questo tipo di strada il tratto previsto della viabilità sovracomunale a livello provinciale di progetto (“Pedemontana”) per il tratto che interessa il territorio del Parco.
- Strade secondarie:
Sono costituite da altre strade esistenti, che garantiscono il collegamento interno alle residenze e sono di collegamento all’attività agricola.
Per tali strade è consentito il traffico veicolare a motore.
- Strade di servizio alle attività estrattive, esistenti e di progetto:
Sono costituite dai percorsi da adibire esclusivamente ai mezzi veicolari di servizio alle attività estrattive.
Tali percorsi non potranno essere asfaltati e al termine del loro utilizzo specifico, dovranno essere ridotti nella sezione e rinaturalizzati, con interventi da prevedersi nell’ambito dei progetti di sistemazione di cui all’art.15, comma 2, delle presenti Norme, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 17/91.

2.2 La rete sentieristica garantisce la completa e opportuna accessibilità al territorio del Parco.

I sentieri sono classificati in:

- sentieri solo pedonali;
- sentieri pedonali e ciclabili;
- sentieri pedonali, ciclabili ed equestri.

I sentieri esistenti, non identificati in cartografia, se resi accessibili alla fruizione pubblica, sono da considerare solo pedonali.

La tav. C₄ indica i nuovi tratti di sentiero da realizzarsi a cura dell'Ente di gestione.

3. Punti di accesso

Le tavole di piano individuano i punti di accesso, classificati in:

- Punti di accesso principali:
Sono i punti di accesso raggiungibili con mezzi motorizzati e serviti da aree di parcheggio; tali punti sono identificati nelle località di Oppiano; Noceto – “frantoio”; Medesano – “Scalie”; Ozzano – “area Rodolfi”, “Giarola”.
- Punti di accesso secondari:
Sono i punti di accesso raggiungibili solo a piedi o in bicicletta o a cavallo, con divieto di altri mezzi motorizzati.
- Punti di accesso da ripristinare:
Corrisponde ad un punto di accesso storico – località Chiesa di Madregolo – attualmente profondamente alterato, che il PTP identifica come percorso di accesso da ripristinare ad uso esclusivamente pedonale o per biciclette o per cavalli.

Art. 29 – Strutture e aree da destinare ad uso pubblico

1. Definizione

Le seguenti strutture e aree, localizzate nelle tavole C₃ e C₄ e specificatamente individuate negli stralci cartografici in scala 1:5000 allegati alle presenti Norme, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione, alla gestione e allo sviluppo dell'area protetta, sono da considerare immobili e beni da destinare ad uso pubblico ai sensi dell'art.7, comma 6, lett. b, della L.R. n. 11/88.

2. Struttura del Parco

È da considerarsi struttura del Parco il complesso immobiliare denominato “Corte di Giarola” (S1, “Corte di Giarola”).

Gli interventi da realizzarsi, secondo le modalità di cui all'art.13, dovranno essere previsti dal PdIP di cui al precedente art.26.

3. Aree da destinarsi ad uso pubblico

Sono da considerarsi aree da destinarsi ad uso pubblico, funzionali alla fruizione del Parco:

- le aree attrezzate per la sosta dei visitatori (Aa1, “Taro nord”; Aa2, “Giarola”; Aa3, “Oppiano”);
 - i parcheggi distinti tra “esistenti” e di “progetto” (P1, “Taro nord”; P2 “Laghetti di Medesano”; P3 “Giarola”; P4, “Oppiano”; P5, “Qualatico”);
- la realizzazione o la sistemazione di tali infrastrutture potrà avvenire tramite interventi diretti dell’Ente di gestione, con dimensioni, tipologie e tecniche tali da assicurare la minimizzazione degli impatti sull’ambiente circostante.

Art. 30 – Direttive e indirizzi relativi alla accessibilità e alla fruizione del Parco

All’interno del Parco la fruizione pubblica è consentita con finalità di visita, studio e svago. Sono comunque escluse le attività che possono arrecare disturbo o danno, anche temporaneo, all’equilibrio ambientale dei luoghi.

Così come definiti ai precedenti artt.28 e 29 e nella tav. C₄, i sentieri, i punti di accesso, le aree di sosta e i parcheggi sono esistenti, da ripristinare, ovvero da realizzare “ex novo”; a margine dei sentieri potranno essere realizzate anche piccole aree per la sosta dei visitatori esclusivamente nei tratti ricadenti in zona C e in Pre-Parco. I necessari e relativi interventi diretti, a cura dell’Ente di gestione, dovranno essere finalizzati alle diverse previste modalità d’uso (sentieri pedonali, ciclabili, equestri), al corretto inserimento delle strutture e infrastrutture previste nell’ambiente circostante, alla informazione diffusa agli utenti.

All’interno del parco, sui percorsi carrabili di cui al precedente art.28, è consentito esclusivamente l’uso di mezzi motorizzati di servizio e per la vigilanza, per la realizzazione di interventi autorizzati, per l’accesso alla residenza e alle attività produttive non agricole, per la conduzione delle attività agricole.

Ulteriori criteri e modalità d'uso dei percorsi, dei punti di accesso e dei parcheggi, di cui ai precedenti artt.28 e 29 saranno definiti dal Regolamento del Parco con particolare riguardo alla necessità di regolamentare i carichi antropici ammissibili, anche stagionali, in funzione delle esigenze di tutela degli habitat.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 – Indennizzi

Ai sensi dell'art.30 della L.R. n. 11/88, qualora il P.T.P. preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del parco.

Ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 8/94 e dell'art.30, comma 2, della L.R. n. 11/88, la Provincia, sentito l'Ente di gestione, nel territorio del Parco provvede all'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica.

Art. 32 – Immobili da acquisire in proprietà pubblica

1. Definizione

Sono da considerare immobili da acquisire in proprietà pubblica, in quanto necessari alla corretta organizzazione della gestione del Parco:

- gli immobili di cui al precedente art.29, localizzati nella tav.C₄ e specificatamente individuate negli stralci cartografici in scala 1:5000 allegati alle presenti Norme;
- le aree necessarie per la corretta tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, come identificati nelle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e specificate dalle relative disposizioni attuative regionali, statali e comunitarie per lo specifico territorio del Parco.

2. Acquisizioni e convenzioni

Gli atti di acquisizione a mezzo donazione, acquisto o espropriazione (anche previa occupazione d'urgenza), sono promossi da soggetti pubblici in attuazione del PTP.

Per le aree destinate all'uso pubblico, l'Ente, tramite il Programma di sviluppo, favorisce la collaborazione con i privati proprietari e con gli operatori coerentemente con obiettivi di raggiungimento dei fini istituzionali del Parco. A tale scopo possono essere stipulati atti convenzionali che permettano l'intervento della parte privata sulle aree di cui al comma 1, anche con acquisizione differita del bene da parte dell'Ente, con modalità che comunque devono garantire la tutela ambientale e le finalità di uso pubblico delle stesse, anche a mezzo di contributi o incentivi economici.

Art. 33 – Sanzioni

Fermo restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art.18 della legge 8/7/1986 n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente P.T.P. e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art.11 della L.R. n. 11/88, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art.32 della L.R. n. 11/88, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni sono stabilite dal Regolamento del Parco.